

TI_GERICHTE 16.2017.2 vom 26. Februar 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-02-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2017.2

FR: TI_GERICHTE 16.2017.2 du 26 février 2019

IT: TI_GERICHTE 16.2017.2 del 26 febbraio 2019

Regeste

Mandato - eccezione di prescrizione - decorrenza degli interessi moratori - rigetto definitivo dell'opposizione - esigenze di motivazione del reclamo

Erwägungen

E. 1

Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attore, il 6 dicembre 2016. Cominciato a decorrere il 7 dicembre 2016, il termine è rimasto sospeso dal 18 dicembre 2016 al 2 gennaio 2017 incluso in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC e sarebbe scaduto sabato 21 gennaio 2017, salvo prorogarsi a lunedì 23 gennaio 2017 (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 17 gennaio 2017 (cfr. timbro sulla busta d'invio raccomandato), il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

E. 2

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid.

E. 2.4

con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).

E. 3

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace nell'esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, ha considerato che relativamente alle prestazioni effettuate il 13 ottobre 2009 l'azione è prescritta "visto che l'istanza di conciliazione [...] è stata presentata l'11 novembre 2014" e l'istruttoria non aveva dimostrato una relazione di continuità tra le cure dentarie prestate il 13 ottobre 2009 e quelle fornite il 17 novembre successivo. Quanto all'intervento di quest'ultimo giorno, per il primo giudice "visto che la posizione 4594 [del tariffario] non è cumulabile alla 4581 [...] quella con il punteggio/costo di meno valore", vale a dire la posizione 4581 pari a 4.5 punti del tariffario non dev'essere considerata. Inoltre, a suo parere, "appare evidente che l'intervento in urgenza del 20 marzo 2014 sia avvenuto (punti 40.5)", mentre per gli interventi eseguiti il 10 aprile, il 22 aprile e il 13 maggio 2013, tenuto conto di quanto affermato dal perito nel suo rapporto, egli "ha valutato come decisione equa quella di dimezzare il punteggio complessivo [...] facendolo così passare da 369 punti a 184.5 punti". Ciò posto, il Giudice di pace ha parzialmente accolto la petizione, obbligando il convenuto a versare all'attore fr. 1137.60 (316 punti del tariffario moltiplicati per il valore del punto di fr. 3.60) oltre interessi al 5% dal 25 dicembre 2014.

E. 4

Al reclamo l'attore allega una sua lettera del 14 settembre 2016 indirizzata al Giudice di pace alla quale ha annesso una sua denuncia nei confronti del dentista _____ B_____ alla Commissione deontologica della Società Ticinese dei Medici Dentisti, la SSO-Ticino, del 15 novembre 2015 e la relativa decisione del 14 luglio 2016. In realtà tale documentazione figura già nel fascicolo trasmesso dal Giudice di pace a questa Camera. Se non che, come rileva nelle osservazioni al reclamo CO 1, tali atti non constano però essergli stati trasmessi ciò che costituisce di principio una violazione del suo diritto di essere sentito tale da comportare l'annullamento della decisione impugnata (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1 con rinvii). Nondimeno, in concreto, l'interessato non spiega, né è dato di vedere, in che maniera la violazione in questione sarebbe suscettibile di influire sull'esito del litigio. Si può pertanto prescindere dal rinviare gli atti al primo giudice, tanto meno ove si pensi che egli non ha fondato la decisione sulle circostanze di fatto che l'attore intendeva dimostrare con tale documentazione né il reclamante trae particolari conseguenze dalla stessa.

E. 5

Nelle sue osservazioni CO 1 afferma che la motivazione del reclamo è insufficiente, il reclamante limitandosi a richiamare il contenuto del suo memoriale conclusivo. Ora, che il mero rinvio a memoriali di prima sede non basti per ritenere sufficiente la motivazione di un reclamo nel senso dell'art. 321 cpv. 1 CPC è indubbio (CCR, sentenze inc. 16.2016.15 del 25 settembre 2018 consid. 4; inc. 16.2012.44 del 25 febbraio 2014 consid. 4 con riferimenti). In concreto, è vero che il reclamante ha richiamato il contenuto del suo memoriale conclusivo, tuttavia egli censura chiaramente la decorrenza degli interessi, la mancata decisione sulla richiesta di rigetto dell'opposizione, l'errata applicazione dell'art. 4 CC spiegando inoltre perché, a suo avviso, il primo giudice ha erroneamente applicato il diritto e accertato in maniera manifestamente errata i fatti. Nel suo complesso non si può dire che il rimedio sia totalmente irricevibile. Quanto alle singole censure, ciascuna di esse sarà oggetto di una disamina particolareggiata.

E. 6

Il reclamante contesta la conclusione del Giudice di pace di ritenere l'azione prescritta per quanto riguarda le cure da lui prestate il 13 ottobre 2009. Fondandosi su una sentenza del 4 luglio 1927 del Tribunale d'appello (pubblicata in Rep. LXI pag. 119 e citata da Becker in : Berner Kommentar, Vol. VI/1, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1-183, Berna 1945, n. 13 ad. art. 128 con rinvio a SJZ 24/1927 pag. 329 n. 288), ribadisce che dandosi prestazioni mediche multiple e continuative, la prescrizione inizia a decorrere solo con l'ultima prestazione. Il che sarà vero. Resta il fatto che così argomentando l'interessato non si confronta minimamente con la motivazione del primo giudice secondo cui il perito non è stato "in grado di stabilire una relazione di continuità tra la cura del 13 ottobre 2009 e quella del 17 novembre 2009" e di conseguenza "non essendoci la certezza incontestabile di detta relazione la prestazioni del 13 ottobre 2009 va prescritta in applicazione dell'art. 128 n. 3 CO". Perché l'accertamento del primo giudice sarebbe manifestamente errato il reclamante non spiega. Ne segue che su questo punto il reclamo, insufficientemente motivato (nel senso dell'art. 321 cpv. 1 CPC), è irricevibile.

E. 7

. Il reclamante ritiene errata l'analisi fatta dal Giudice di pace al paragrafo "costo complessivo delle cure". A suo parere, il primo giudice "che non ha probabilmente capito nulla della problematica" si perde in considerazioni che non hanno relazione tra loro, né con la realtà dei fatti. Se non che, come si è detto, non basta criticare la decisione impugnata ma occorre spiegare perché le conclusioni del primo giudice sarebbero errate o manifestamente insostenibili.

E. 8

Il reclamante non condivide l'applicazione dell'art. 4 cpv. 1 CC affermando che "la problematica sollevata dal perito, affrontata nell'audizione del 6 ottobre 2016, è spiegata chiaramente al punto 5c del suo memoriale conclusivo" cui rinvia e che ciò che il primo giudice ha affermato è infondato perché "il referto peritale e l'audizione del perito, in sede di delucidazioni, hanno chiaramente indicato la correttezza del mio modo di agire e delle prestazioni da me fornite". Ora, il giudice deve fondare la sua decisione applicando il diritto, sulla base di elementi oggettivi e può far capo al suo apprezzamento, decidere secondo equità, soltanto quando è la legge a prevedere questo criterio di giudizio (art. 4 CC). Ciò che non il caso in concreto, l'azione tendente al pagamento di una mercede non lasciando spazio a giudizi di equità. Resta il fatto che come ha evidenziato la dott.

_____ F _____ i massimi tariffari applicati dall'attore si giustificano "qualora il lavoro eseguito ha richiesto un tempo straordinario a causa della sua complessità o delle difficoltà del paziente" (perizia del 6 aprile 2016, pag. 1 a metà; v. anche audizione del 6 ottobre 2016 pag. 1 in basso): ciò non era il caso nella fattispecie come da lei spiegato nella perizia (pag. 2) e ribadito nella delucidazione scritta del 22 giugno 2016 ("per quel che riguarda le otturazioni [...] non si è trattato di interventi difficili" mentre per il trattamento canalare "nel caso di difficoltà particolari incontrate nell'eseguire una cura, queste vanno riportate nella cartella [...]": pag. 1 in basso e 2 in alto). Il reclamante rinvia invero alle spiegazioni fornite nel suo memoriale conclusivo. Tuttavia, per tacere del fatto che come si è detto, in questa sede il rinvio ad atti di prima sede è inammissibile (sopra consid. 5), dall'audizione della perita non si evince che essa abbia riconosciuto le difficoltà dell'intervento e quindi giustificato l'applicazione delle tariffe massime. Premesso ciò, se un giudizio in equità non entra in linea di conto, non vi sono ragioni per scostarsi dal valore del punto di fr. 3.60 come indicato dall'esperta e dipartirsi

dall'importo di fr. 1764.– (cfr. conteggio allegato alla perizia), dal quale vanno tolti complessivi fr. 480.60 corrispondenti alle prestazioni del 13 ottobre 2009 prescritte. In definitiva all'attore vanno pertanto riconosciuti fr. 1283.40.

E. 9

In merito agli interessi di mora, il reclamante sostiene che essi non decorrono dal 25 dicembre 2014 come stabilito dal Giudice di pace, bensì dal 25 settembre 2014, giorno della notifica al convenuto del precetto esecutivo. Il resistente oppone invero che la censura non è motivata, ma a ben vedere nemmeno il Giudice di pace ha spiegato perché si è scostato dalla data di decorrenza indicata dall'attore. a) Premesso ciò, secondo l'art. 104 cpv. 1 CO il debitore in mora al pagamento di una somma di denaro deve pagare gli interessi moratori del cinque per cento all'anno, quand'anche gli interessi convenzionali fossero pattuiti in misura minore. Se l'obbligazione è scaduta il debitore è costituito in mora mediante l'interpellazione del creditore (art. 102 cpv. 1 CO). Determinante è quindi il fatto che la pretesa sia fondata, che essa sia esigibile e che vi sia stata un'interpellazione (CCR, sentenza inc. 16.2016.62 dell'8 ottobre 2018 consid. 4a). b) In concreto, contrariamente a quanto affermato dal reclamante, la notifica al convenuto del precetto esecutivo non è avvenuta il 25 settembre 2014 ma il 3 novembre 2014 (doc. D). Resta il fatto che agli atti figura il richiamo di pagamento del 24 settembre 2014 (doc. C), ciò che costituisce una valida interpellazione nel senso dell'art. 102 cpv. 1 CO (CCR, sentenza inc. 16.2016.62 dell'8 ottobre 2018 consid. 4b). Tenuto conto che gli interessi sono dovuti dalla data dell'interpellazione, intesa del suo ricevimento da parte del debitore, e che nel caso concreto l'invio è stato eseguito per raccomandata, gli interessi decorrono dal 25 settembre 2014 (II CCA, sentenza inc. 12.2011.187 del 13 agosto 2013 consid. 12.1 con rinvii). Al riguardo il reclamo risulta fondato.

E. 10

Il reclamante rimprovera infine al Giudice di pace di non avere pronunciato il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. _____ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno. A ragione. Nella fattispecie l'attore ha introdotto un'azione di riconoscimento di debito mediante la procedura ordinaria (art. 79 cpv. 1 LEF). In tale ambito, il giudice dopo avere accertato il fondamento della pretesa del creditore può pronunciare il rigetto definitivo dell'opposizione al precetto esecutivo fatto intimare alla parte debitrice (DTF 136 III 585 consid. 2.1 e 134 III 121 consid. 4.1.2 entrambe con rinvio a DTF 107 III 65 consid. 3). Nella misura in cui la petizione è stata limitatamente accolta non è dato di vedere, né il Giudice di pace ha spiegato, perché la richiesta di rigetto dell'opposizione, formulata nella dovute forme, non sia stata accolta nella medesima misura. Ne segue che, anche su questo punto, il reclamo è provvisto di buon diritto.

E. 11

Accogliendo parzialmente il reclamo e soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. La decisione impugnata va riformata nel senso che il convenuto dev'essere condannato a pagare all'attore fr. 1283.40 oltre interessi al 5% dal 25 settembre 2014 con conseguente rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. _____ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno limitatamente a tale importo.

E. 12

Le spese processuali del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Il reclamante ottiene causa vinta sulla decorrenza degli interessi moratori e sulla pronuncia del rigetto in via definitiva dell'opposizione ma soccombe parzialmente sull'ammontare della sua pretesa. Nel complesso si giustifica di suddividere gli oneri processuali in ragione di metà ciascuno. Quanto alle ripetibili, l'esito del reclamo ne giustificherebbe la compensazione. Davanti a questa Camera tuttavia RE 1 ha proceduto da sé, senza far capo a un patrocinatore. Né ha reso verosimile di aver dovuto sopportare costi particolari o di avere subito perdite di guadagno, ciò che potrebbe legittimare un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Egli va chiamato perciò a rifondere alla controparte la metà delle spese ripetibili da lei incontrate, calcolate secondo la tariffa applicabile a un legale di fiducia (DTF 140 III 169 consid. 2.3 in fine). L'esito del pronunciato odierno non incide in maniera apprezzabile sul dispositivo sulle spese processuali e sulle ripetibili di prima sede che può rimanere invariato. Per questi motivi, decide: I. Il reclamo è parzialmente accolto nel senso che la decisione impugnata è annullata ed è così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza: a) CO 1 è obbligato a versare a RE 1 fr. 1283.40 oltre interessi del 5% dal 25 settembre 2014. b) Limitatamente a fr. 1283.40 oltre interessi del 5% dal 25 settembre 2014 è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta da CO 1 al precetto esecutivo n. _____ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno. Per il resto il reclamo è respinto. II. Le spese processuali di fr. 350.–, da anticipare dal reclamante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. RE 1 rifonderà alla controparte fr. 150.– per ripetibili. III. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo delle Isole. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello II

presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.